



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"ANTONIO ZANELLI"**

Sezione Tecnica Agraria
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie
Sezione Professionale Servizi per l'agricoltura
Sezione Liceo Scientifico

Via F.lli Rosselli 41/1 - 42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340
E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail PEC:
reis009001@pec.istruzione.it URL <http://www.zanelli.edu.it> - Codice
fiscale 80012570356



**REGOLAMENTO LABORATORI DI CHIMICA
DELL'I.I.S. "ANTONIO ZANELLI"**

Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n° 45 del 31/10/2023

ACCESSO AI LABORATORI

- ART.1 L'accesso ai laboratori di chimica da parte degli studenti è consentito solo per lo svolgimento delle attività didattiche ed esclusivamente accompagnati dai docenti curricolari e/o dai docenti di sostegno;
- ART.2 L'accesso ai laboratori di chimica è consentito al personale Docente, al personale Tecnico specificamente assegnato ai laboratori di chimica e solo per ragioni di servizio ed al personale addetto alle pulizie;
- ART.3 L'accesso per diverse ragioni e da parte di personale diverso da quello contemplato nel precedente articolo deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del laboratorio e dal Dirigente scolastico;
- ART.4 L'accesso ai laboratori di chimica è consentito dalle ore 8:00 alle ore 13:30, dal lunedì al sabato, durante i periodi di attività didattica, solo per il tempo necessario allo svolgimento delle attività didattiche;
- ART.5 Qualunque accesso in orario pomeridiano, festivo o durante la sospensione delle attività didattiche deve essere necessariamente concordato con il Responsabile del laboratorio ed il Dirigente scolastico;
- ART.6 Agli studenti non è concesso disporre di chiavi né per l'accesso ai laboratori né per l'accesso ai locali chiusi (es. reagentario, locali personale tecnico), né per l'apertura di armadi e cassette. È vietato l'accesso degli studenti al reagentario ed ai locali chiusi. È autorizzato all'utilizzo del reagentario soltanto il personale tecnico incaricato;
- ART. 7 Durante l'intervallo non è consentito agli studenti l'accesso ai laboratori di chimica;
- ART. 8 Prima di accedere ai laboratori, salvo il loro utilizzo come aula ordinaria, è obbligatorio indossare i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) individuati nel Documento di Valutazione del Rischio. Prima di entrare nei laboratori di chimica è obbligatorio indossare correttamente il camice. Il camice deve essere indossato correttamente durante tutta la permanenza nei laboratori e durante le attività

laboratoriali. Capelli lunghi sciolti, nastri, sciarpe, cappucci, cappelli sono severamente vietati;

- ART. 9 I Docenti accompagnatori, in qualità di Preposti (di fatto e/o di nomina) hanno il dovere di sorvegliare, vigilare e segnalare eventuali problemi in ordine alla tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro;
- ART.10 I Docenti accompagnatori hanno facoltà di richiedere/concordare con il responsabile del laboratorio o con l'RSPP quali DPI vanno utilizzati in base alle attività didattiche;
- ART.11 Le visite e/o i sopralluoghi (sia di studenti dell'Istituto, durante le specifiche attività didattiche, sia di visitatori esterni) non prevedono l'uso di DPI;
- ART.12 Vietato introdurre oggetti (zaini, borse, sedie, sgabelli, ecc.) che potrebbero essere di intralcio allo svolgimento delle attività di laboratorio o pregiudicare una corretta e repentina evacuazione dei laboratori in caso di emergenza. Le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono essere libere da ogni ingombro;
- ART.13 L'accesso alle attività laboratoriali prevede l'aver partecipato al corso di formazione sulla sicurezza;

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

- ART.14 Prima di iniziare le attività di laboratorio sarebbe opportuno conoscere/aver preso visione della metodica dell'esperimento che si andrà ad eseguire. Gli insegnanti devono fornire agli alunni la scheda dell'esperienza che intendono effettuare con tutte le informazioni necessarie sulla sicurezza;
- ART.15 È vietato svolgere esperimenti non autorizzati dal docente;
- ART.16 È obbligatorio leggere le etichette di sicurezza apposte sui contenitori delle sostanze chimiche utilizzate e conoscerne il significato;
- ART.17 Appunti e quaderni di laboratorio non devono intralciare l'esecuzione degli esperimenti o venire a contatto con le sostanze chimiche utilizzate e/o prodotte;
- ART.18 Ogni docente è chiamato a vigilare affinché gli studenti utilizzino correttamente gli strumenti e le attrezzature di laboratorio o non accedano/manomettano strumenti non utilizzati, ma presenti nel laboratorio dove si opera;
- ART.19 È vietato prelevare/portare fuori dai laboratori sostanze chimiche, materiali di consumo o attrezzature per uso personale;
- ART.20 È vietato ingerire/assaggiare/annusare sostanze chimiche di qualunque genere o utilizzare la bocca per aspirare liquidi o soluzioni;
- ART.21 In caso di contatto accidentale con sostanze chimiche avvertire immediatamente il docente. Ogni studente è responsabile della salute di tutti i presenti nel laboratorio;
- ART.22 In caso di rotture accidentali di vetreria di laboratorio o di vetreria danneggiata avvertire immediatamente il docente. È vietato provvedere in autonomia al ripristino

o alla pulizia della vetreria danneggiata;

- ART.23 È obbligatorio segnalare sempre ai presenti nel laboratorio la presenza di sistemi, attrezzature o vetrerie che potrebbero causare ustioni;
- ART.24 L'apertura delle condutture del gas ('GIALLE') deve essere eseguito dal docente o dai tecnici di laboratorio;
- ART.25 In caso di utilizzo del Becco Bunsen è vietato lasciarlo incustodito in posizione 'AZZURRA'. È fatto obbligo di chiudere l'accesso dell'aria per rendere la fiamma visibile ('GIALLA');
- ART.26 È severamente vietato introdurre/assumere cibi e bevande all'interno dei laboratori di chimica;
- ART.27 È severamente vietato correre, fare scherzi o tenere qualsiasi atteggiamento che potrebbe costituire un rischio per l'incolumità dei presenti;
- ART.28 Gli oggetti personali devono essere riposti negli appositi armadi e chiusi a chiave fino al termine delle attività di laboratorio. Le chiavi permangono nel laboratorio sotto la vigilanza del docente;
- ART.29 Lo smaltimento dei prodotti delle attività di laboratorio deve essere eseguito dal Personale Tecnico incaricato;
- ART.30 È buona prassi lavarsi le mani al termine delle attività di laboratorio, soprattutto prima di toccare cibi o bevande;
- ART.31 Al termine delle esercitazioni gli studenti dovranno lasciare il proprio posto di lavoro pulito; il materiale utilizzato dovrà essere riconsegnato in ordine, secondo le modalità comunicate dal docente o dall'assistente tecnico;
- ART.32 Il docente è tenuto a segnalare qualsiasi malfunzionamento o rottura di qualsiasi materiale o attrezzatura;

DIVIETO DI FUMO

ART. 33 Nei laboratori di chimica vige il DIVIETO DI FUMO PER TUTTI;

DIVIETO DI BERE L'ACQUA EROGATA DAI RUBINETTI DEI LABORATORI

ART.34 E' VIETATO BERE l'acqua erogata dai rubinetti dei laboratori.

Il Responsabile dei laboratori di chimica

Prof. Enrico Maria Bruti

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Mariagrazia Braglia